



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 3653

Ordinanza n. 27

Oggetto: **Misure di contenimento del contagio da COVID-2019 - Provvedimenti.**

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

**VISTO i successivi** DPCM recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO il DL 25 marzo 2020, n. 19** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83**, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al **15 ottobre 2020** ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

**VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020**, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

**VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata individuata tra le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (scenario di massima gravità) e con un livello di rischio "alto", da cui consegue l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

**VISTO** il DPCM 3 dicembre 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

**VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021** ("ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore in data 16 gennaio 2021;

**VISTO** in particolare l'art. 3 con cui sono state previste "**Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**";

**VISTA** la nota prot. UC.2021.0000118 dell'11/2/2021, con cui l'Unità di Crisi della Regione Campania ha trasmesso la relazione relativa all'andamento epidemiologico regionale e illustrato il sistema di "alert" da

verificare su un'apposita piattaforma e che costituisce la guida per le autorità di governo locale ai fini di eventuale adozione di provvedimenti restrittivi in termini di prevenzione territoriale;

**CONSIDERATO** che su detta piattaforma, in data odierna, il Comune di Massa Lubrense ha una incidenza dei nuovi positivi pari a 312,34 rispetto al valore della Regione Campania di 159,68 e una percentuale del 15,07% rispetto alla media regionale attestata a 9,72% e che tale **alert** determina la necessità di adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 3 del precitato DPCM;

**SENTITO** per le vie brevi il Dirigente ASL - Responsabile UOPC Dottor Francesco Fanara;

**SENTITO** per le vie brevi il Dott. Antonino Belfiore in qualità di Responsabile della Funzione n. 2 *Sanità, assistenza sociale e veterinaria* del Centro Operativo Comunale, organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza;

**SENTITA** per le vie brevi la D.ssa Nunzia Sonia Bernardo in qualità di Assessore alla Salute nonché coordinatrice degli screening sul territorio comunale;

**VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000**, che testualmente ribadisce: *"...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale"*;

### ORDINA

a decorrere **dal 13/02/2021 e fino al 28/02/2021** nel territorio comunale sono previste le misure di cui all'art. 3 del DPCM 14/01/2021 così come sintetizzate nel prospetto esplicativo reperibile sul sito istituzionale del governo italiano

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm\\_20210114\\_zone\\_regioni.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20210114_zone_regioni.pdf)

e di seguito riportate:

- **Consentito circolare solo per lavoro, salute o necessità. Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai comuni fino a 5.000 abitanti, consentite le visite anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia. Rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.**
- **Chiusi i negozi, i centri commerciali e i mercati. Restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai e altri punti vendita di beni necessari.**
- **Aperti barbieri, parrucchieri e lavanderie. Chiusi i centri estetici.**
- **Attività in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, elementari, prima media. Didattica a distanza al 100% per gli altri anni delle medie e per le scuole superiori. Università chiuse, salvo specifiche eccezioni.**
- **Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.**
- **Consumazione sempre vietata all'interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.**
- **Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine e centri sportivi. Consentita l'attività motoria nei pressi dell'abitazione e l'attività sportiva individuale.**
- **Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.**

### STABILISCE

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Napoli; alla Regione Campania; alla Città Metropolitana; al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico; al competente settore dell'ASL Na 3 Sud; alle Forze dell'Ordine del territorio; ai Servizi Comunali Manutenzione e Protezione Civile; Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del c.p., le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 12 febbraio 2021

Il Sindaco  
Lorenzo Balducelli  
